

LE NUOVE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE PER I GENITORI CHE LAVORANO

Illustriamo di seguito le norme riguardanti la genitorialità contenute nel Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, in tema di “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”, riservandoci di tornare in argomento appena saranno emanate dall’INPS, a cui il decreto ha attribuito il **compito di stabilire le modalità operative**, ulteriori **indicazioni utili ad accedere ai benefici** (v. anche oltre **LA DOMANDA**).

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti genitori di **figli conviventi minori di 16 anni** in una delle seguenti condizioni:

- interessati dalla **sospensione dell’attività didattica in presenza**;
- colpiti da **infezione da COVID-19**;
- posti in **quarantena** dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il requisito della **convivenza non** si applica per la cura di figli con **disabilità** in situazione di gravità accertata (Messaggio INPS n. 1276/2021).

PERIODO

Periodi compresi tra il 13 marzo 2021 (data di pubblicazione del Decreto in G.U.) e il **30 giugno 2021**.

MISURE (PER TUTTO O PARTE DEL PERIODO)

- Il D.L. prevede la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in **smart working**.
- Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile **uno dei genitori può astenersi dal lavoro con modalità diverse** a seconda dell’età del figlio/a e dell’eventuale condizione di **handicap grave**, come precisato di seguito (casi **a.** e **b.**)

a. in caso di:

- **figli minori di 14 anni**,
- **figli con disabilità in situazione di gravità accertata indipendentemente dall’età** che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;

è riconosciuta dall’INPS una **indennità pari al 50% della retribuzione** (contribuzione figurativa ai fini pensionistici piena);

b. in caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni** (salvo il caso di disabilità grave di cui al punto precedente) **non è prevista alcuna retribuzione o indennità**, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Nei confronti del genitore che si astiene dal lavoro vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

LIMITAZIONI

La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a **uno solo dei due genitori**: i genitori possono però alternarsi nell’utilizzo dei congedi.

Non è possibile farvi ricorso per i **giorni in cui l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa** (per esempio perché non occupato o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).

Per finanziare le misure previste dal Decreto a diretto beneficio dei genitori sono stati stanziati circa 283 milioni di euro; qualora si delineasse il **superamento del limite di spesa** non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

LA DOMANDA

La domanda per il **congedo indennizzato** al 50% va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica. In attesa dell'adeguamento delle procedure INPS per l'inoltro delle domande, è comunque già possibile fruire del congedo indennizzato con richiesta all'azienda: tale richiesta sarà successivamente regolarizzata presentando l'apposita domanda telematica all'INPS (Messaggio INPS n. 1276/2021).

La domanda di **congedo non indennizzato** deve essere presentata unicamente al datore di lavoro.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE GIÀ FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 13 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori nel periodo 1° gennaio - 13 marzo 2021, per le medesime necessità riferite al figlio/a (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid-19, quarantena), possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50% (*oltre alla copertura economica maggiore l'ulteriore vantaggio è dato dal fatto che il congedo in questione non erode il totale dei periodi di congedo parentale complessivamente spettanti*).

*Infine forniamo qualche ulteriore indicazione potenzialmente utile per i casi in cui l'altro genitore appartiene a determinate categorie (lavoratori **autonomi**, forze del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell'ordine e operatori sanitari**).*

BONUS PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di € 100 settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi previsti dal Decreto¹ e già indicati. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (per questi casi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido).

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede alle altre tutele previste dal decreto.

¹ "periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto"

Spett.

Oggetto: Richiesta di **lavoro agile** ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30
"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno
per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"

Io sottoscritto/a _____

in servizio presso _____

madre/padre convivente di _____

nata/o a il _____ ai sensi della norma indicata in oggetto richiedo di

svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo _____

La mia richiesta trae origine dal seguente evento che ha coinvolto mia/o figlia/o (*indicare la fattispecie che interessa, cancellando le altre*)

- sospensione dell'attività didattica in presenza
- infezione da SARS Covid-19 del figlio/a
- quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale di _____

Rimango in attesa di cortese riscontro e ringraziando per l'attenzione porgo distinti saluti.

Firma

Data _____

CGIL

FISAC